

COMUNICATO N. 144/DIV – 6 FEBBRAIO 2024

144/439

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 2, 3, 4 e 5 Febbraio 2024

5ª Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA

MANTOVA
PRO SESTO
NOVARA
ALESSANDRIA
L.R. VICENZA
ATALANTA U23
LEGNAGO SALUS
FIORENZUOLA
PRO PATRIA
PADOVA

2-1
1-1
0-1
2-1
0-2
1-1
0-1
0-2
1-2
1-1

GIRONE B

AREZZO
CARRARESE
CESENA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
RECANATESE
TORRES
VIS PESARO

VIRTUS ENTELLA
OLBIA
FERMANA
ANCONA
SPAL
RIMINI
PINETO
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
GUBBIO

0-0
1-0
1-0
3-2
2-1
0-0
2-0
4-5
0-1
1-3

GIRONE C

ACR MESSINA
BENEVENTO
CASERTANA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
SORRENTO
TARANTO

VIRTUS FRANCAVILLA
BRINDISI
POTENZA
AUDACE CERIGNOLA
GIUGLIANO
AVELLINO
CROTONE
MONTEROSI TUSCIA

3-2
2-0
0-0
4-0
0-1
0-1
1-1
2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CARRARESE, JUVE STABIA, MONOPOLI, PERUGIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 16° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva l'Arbitro, il quale era intento a sincerarsi delle condizioni fisiche di un calciatore avversario;
2. al 20° minuto del secondo tempo, del liquido senza colpire l'Arbitro ma terminando direttamente sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, all'88° minuto della gara, un petardo di forte intensità nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, all'89° e 92° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, determinando, con tale condotta, una sospensione della gara per circa trenta secondi da parte dell'Arbitro, in occasione del primo lancio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava

la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

TARANTO

A) per avere, circa il 5% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Centrale Curva Nord, intonato all'8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, all'11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara per qualche secondo da parte dell'Arbitro sino a quando un calciatore dell'Avellino raccoglieva il fumogeno e lo lanciava fuori da terreno di gioco;

2. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato, altresì, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Gradinata Nord, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un proprio sostenitore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere entrato sul terreno di gioco, al termine della gara, dopo avere scavalcato la recinzione, per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in

trasferta (r. proc. fed.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere la metà circa dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 4° minuto del primo tempo, per due volte, e al 20° minuto del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

RAVAIOLI RUDY

(PADOVA)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024

LA CORTE FRANCESCO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FRAU ALESSANDRO (TORRES)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante i ripetuti richiami, entrava intenzionalmente sul terreno di gioco, con il pallone in gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)
FONTANA GAETANO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BINOTTO JONATAN (ALESSANDRIA)
TRIDICI CLAUDIO (FERMANA)
MARCHIONNI MARCO (POTENZA)
TESSER ATTILIO (TRIESTINA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2024

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso negli spogliatoi nonostante non fosse inserito in distinta e fosse privo di pass di riconoscimento, per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale contestandone l'operato e per avere sferrato dei calci e pugni contro l'attrezzatura sportiva, dopo essere stato invitato ad allontanarsi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitro, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SALVO GIUSEPPE

(ACR MESSINA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio, mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

FERRETTI DANIELE

(RECANATESE)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, arrivava in grande velocità alle spalle del portiere che si accingeva a prendere il pallone e lo colpiva a mano aperta sul volto, provocandogli un dolore temporaneo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, l'aver compiuto il gesto a gioco fermo e, infine, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

HEINZ JONAS

(FERMANA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in scivolata da tergo colpendolo alla caviglia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANIZZI ERIK

(MANTOVA)

per avere, al 23° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

FIORDALISO ALESSANDRO (SPAL)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(TRENTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MENATO ALESSIO	(VIRTUS VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FORESTA GIOVANNI	(ALESSANDRIA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZOMA MOHAMED ALI	(ALBINOLEFFE)
MASTALLI ALESSANDRO	(ALESSANDRIA)
NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
SOPRANO MARCO	(CASERTANA)
SILVESTRI LUIGI	(CESENA)
VARONE IVAN	(CESENA)
LOIACONO GIUSEPPE	(CROTONE)
BOCIC MILOS	(FIORENZUOLA)
DI MASSIMO ALESSIO	(GUBBIO)
BUGLIO DAVIDE	(JUVE STABIA)
MARINO ANTONIO	(LATINA)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESI)
ILARI CARLO	(LUMEZZANE)
FANTACCI TOMMASO	(MONTEROSI TUSCIA)
BORTOLUSSI MATTIA	(PADOVA)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
IGNACCHITI LORENZO	(PONTEDERA)
PODDA LORENZO	(SESTRI LEVANTE)
DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)
MOLNAR IVO	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

LAKTI ERAID	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
-------------	------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PAOLUCCI LORENZO
VAN RANSBEECK KENNETH
CANDIANO MAIKO

(ANCONA)
(LEGNAGO SALUS)
(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAGUSA ANTONINO
LONGO SALVATORE
NICHETTI MARCO EMILIO
DAVI FEDERICO
D'ANDREA FILIPPO
IMPROTA RICCARDO
DAMIAN FILIPPO
FORT FEDERICO
DE SENA CARMINE
CASOLARI FEDERICO
DI SANTO FRANCESCO
PISANO EROS
VERDE FRANCESCO
SONCIN MATTEO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
ALOI SALVATORE
DE SANTIS SIMONE
DELPUPPO ISAIAS OMAR
MATERA ANTONIO
FABRIANI CRISTIAN
PETERMANN DAVIDE

(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LUCCHESI)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
CAPOMAGGIO GALO
BIZZOTTO NICOLA
DI MUNNO ALESSANDRO
MOTOLESE MATTIA
SBRAGA ANDREA
TROIANO LUCA
IDDA RICCARDO
MASTINU GIUSEPPE

(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(POTENZA)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TORRES)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ROTA ARENSI
EKLU SHAKA MAWULI
TUMMINELLO MARCO
GIANDONATO MANUEL
SUSSI CHRISTIAN
LAEZZA GIULIANO

(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(L.R. VICENZA)

DIABY ABOUBAKAR
TUMBARELLO GIORGIO
BURRAI SALVATORE
GIORICO DANIELE
ARTISTICO GABRIELE
MACCA FEDERICO
RISOLO ANDREA

(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESI)
(MANTOVA)
(TORRES)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GATTO EMANUELE
CASINI RICCARDO
GYABUAA MANU EMMANUEL
ADAMO EMANUELE PIO
CARGNELUTTI RICCARDO
BALDI MATTEO
FERRARI FRANCO
PIROLI DANILO
IANNONI EDOARDO
ESPECHE MARCOS ANDRES
TONINELLI DARIO
LANGELLA CHRISTIAN
ENRICI PATRICK
FERRARA ANTONIO
CAPPELLETTI DANIEL
SANGALLI MATTIA RONALD
IERVOLINO ANTONIO PIO

(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(CESENA)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARENCO FILIPPO
GUCCIONE FILIPPO
BIANCO RAFFAELE
MAFFEI MATTIA
MORA LUCA
DE ROSA ROBERTO
MAGGIONI TOMMASO
HAMLILI ZACCARIA
MBENDE EMMANUEL
CALCAGNI RICCARDO
RANIERI ROBERTO
LISI FRANCESCO
ARMINI NICOLO'
NICCO GIANLUCA
POGGESI ANDREA
FIORINI MATTIA
MORRONE BIAGIO
OBARETIN NOSA EDWARD
STRUNA ALJAZ
PORTANOVA DENIS

(ANCONA)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GIUGLIANO)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)

ROSSONI STEFANO GIOVANN

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORETTI FEDERICO
CRIALEASE CARLO
PIOVANELLO ENRICO
CUOMO GIUSEPPE
PELLEGRINI JACOPO
VISCONTI ELIA
TORRASI EMANUELE
MEAZZI LORENZO
PACE FEDERICO
D'ALESSIO LEONARDO
CARPANI GIANLUCA
LIVIERO MATTEO
MORETTI LORENZO
DUTU EDUARD
NTUBE MICHAEL

(ANCONA)
(CROTONE)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESI)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PLESCIA VINCENZO
SOLER PINO IAN
PANADA SIMONE
NARDI FILIPPO
BACCHETTI LORIS
NICOLETTI MANUEL
PAPONI DANIELE
OVISZACH ENRICO
SEKULOV NIKOLA
VITALE MATTIA
MINELLI STEFANO
VALENTE NICOLA
SAPORETTI LORENZO
KOZLOWSKI OLAF
AHMETAJ MATTEO
BOCALON RICCARDO
SALA JACOPO
ZILLI MASSIMO
GUNDUZ TEOMAN
VESENTINI FILIPPO
VOLTAN MICHELE

(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

144/448

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 6 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani